

## RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO EX ART. 6, CO. 4, D.LGS. 175/2016

La Società, in quanto società a controllo pubblico di cui all'art. 2, co.1, lett. m) del d.lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"), è tenuta - ai sensi dell'art. 6, co. 4, d.lgs. cit. - a predisporre annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, e a pubblicare contestualmente al bilancio di esercizio, la relazione sul governo societario, la quale deve contenere:

- uno specifico programma di valutazione del rischio aziendale (art. 6, co. 2, d.lgs. cit.);
- l'indicazione degli strumenti integrativi di governo societario adottati ai sensi dell'art. 6, co. 3; ovvero delle ragioni della loro mancata adozione (art. 6, co. 5).

### A. PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE EX ART. 6, CO. 2, D.LGS. 175/2016.

Ai sensi dell'art. 6, co. 2 del d.lgs. 175/2016:

*"Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4"*.

Ai sensi del successivo art. 14:

*"Qualora emergano nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento [co.2].*

*Quando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità, ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile [co.3].*

*Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 2, anche in deroga al comma 5 [co.4].*

*Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte di conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta dell'amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del*



*Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma [co. 5]”.*

In conformità alle richiamate disposizioni normative, l'organo amministrativo della Società ha predisposto il presente Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, che rimarrà in vigore sino a diversa successiva deliberazione dell'organo amministrativo, che potrà aggiornarlo e implementarlo in ragione delle mutate dimensioni e complessità della Società.

## 1. DEFINIZIONI.

### 1.1. Continuità aziendale

Il principio di continuità aziendale è richiamato dall'art. 2423-bis, cod. civ. che, in tema di principi di redazione del bilancio, al co. 1, n. 1, recita: *“la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività”.*

La nozione di continuità aziendale indica la capacità dell'azienda di conseguire risultati positivi e generare correlati flussi finanziari nel tempo.

Si tratta del presupposto affinché l'azienda operi e possa continuare a operare nel prevedibile futuro come azienda in funzionamento e creare valore, il che implica il mantenimento di un equilibrio economico-finanziario.

L'azienda, nella prospettiva della continuazione dell'attività, costituisce -come indicato nell'OIC 11, un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.

Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, dovranno essere chiaramente fornite nella nota integrativa le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi e incertezze. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale.

### 1.2. Crisi

L'art. 2, lett. c) della legge 19 ottobre 2017, n. 155 (Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi d'impresa e dell'insolvenza) definisce lo stato di crisi (dell'impresa) come *“probabilità di futura insolvenza, anche tenendo conto delle elaborazioni della scienza aziendalistica”*; insolvenza a sua volta intesa – ex art. 5, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 – come la situazione che *“si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”* (definizione confermata nel decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante “Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155”, il quale all'art. 2, co. 1, lett. a) definisce la “crisi” come *“lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate”.*

Il tal senso, la crisi può manifestarsi con caratteristiche diverse, assumendo i connotati di una:

- crisi finanziaria, allorché l'azienda – pur economicamente sana – risenta di uno squilibrio finanziario e quindi abbia difficoltà a far fronte con regolarità alle proprie posizioni debitorie. Secondo il documento OIC 19, Debiti, (Appendice A), *“la situazione di difficoltà finanziaria è dovuta al fatto che il debitore non ha, né riesce a procurarsi, i mezzi finanziari adeguati, per quantità e qualità, a soddisfare le esigenze della gestione e le connesse obbligazioni di pagamento”*;
- crisi economica, allorché l'azienda non sia in grado, attraverso la gestione operativa, di remunerare congruamente i fattori produttivi impiegati.

## 2. STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI

Tenuto conto che la norma di legge fa riferimento a “indicatori” e non a “indici” e, dunque a un concetto di più ampia portata e di natura predittiva, la Società ha individuato i seguenti strumenti di valutazione dei rischi oggetto di monitoraggio:

L'indicatore di rischio nelle public utilities, come da art. 14, c.2, TUSPP (uno o più), può anche attribuire ad ogni indicatore un peso di ponderazione, preindicando quando sussiste un buon grado di equilibrio finanziario (= basso rischio di default), quando detto equilibrio può ritenersi medio (= medio rischio di default), ovvero quando è ritenuto basso (alto rischio di default).

Si assumono nel caso di specie n. 6 parametri (da A a F) ai quali attribuire ad ognuno uno specifico e ragionevole peso di ponderazione su un totale dei pesi pari a 10,00, e più esattamente:

A, stabilità finanziaria

(attivo corrente – passivo corrente)/patrimonio netto fattore di peso = 1,2/10;

B, capacità di autofinanziamento

(risultato di esercizio + ammortamenti e svalutazioni e altri accantonamenti)/ricavi

fattore di peso = 1,5/10;

C, redditività gestionale

(risultato operativo netto/valore della produzione) fattore di peso = 1,3/10;

D, patrimonializzazione

(patrimonio netto/capitale dei terzi) fattore di peso = 3,0/10;

E, intensità di utilizzo delle attività patrimoniali

(ricavi/totale attività)

fattore di peso = 1,5/10;

F, redditività netta della gestione (risultato di esercizio/ricavi) fattore di peso

= 1,5/10

Con:

K = equilibrio finanziario

= (A • 1,2) + (B • 1,5) + (C • 1,3) + (D • 3,0) + (E • 1,5) + (F • 1,5)

Si ha (come da successiva tab. 1)



Grado di equilibrio complessivo (tab. 1)

K	Indicatore di default	Grado di equilibrio complessivo
se $K \geq 3$	basso	buon grado di equilibrio
$K < 3 > 1,5$	medio	medio grado
$K \leq 1,5$	alto	basso grado

L' indicatore A, peso 1,2/10

= (attivo corrente – passivo corrente)/patrimonio netto esprime per 1 euro di patrimonio netto (dato dalla somma del capitale sociale, riserve e risultato di esercizio) la liquidità assorbita o generata dal capitale circolante (qui inteso in senso ampio) che si manifesta entro i dodici mesi successivi.

Il passivo corrente somma anche i ratei ed i risconti passivi.

Normalmente (in analisi finanziaria) il rapporto tra attivo corrente e passivo corrente è pari a 2 euro di attivo corrente per 1 euro di passivo corrente.

Il patrimonio netto somma (così come già si diceva) il capitale sociale, le riserve ed il risultato di esercizio.

Le attività correnti sommano la cassa, le banche attive entro i 12 mesi successivi e i crediti commerciali entro i 12 mesi successivi e non commerciali entro lo stesso periodo.

Le passività correnti sommano le banche passive entro i 12 mesi successivi, la quota dell' esercizio di eventuali mutui, i debiti commerciali entro i 12 mesi successivi e non commerciali entro lo stesso periodo.

Il trend dell' indicatore è positivo se il risultato è crescente (a parità di patrimonio netto).

Se le passività correnti fossero maggiori delle attività correnti, l' indice diventerebbe negativo.

L' indicatore B, peso 1,5/10

= (risultato di esercizio + ammortamenti, svalutazioni e altri accantonamenti)/valore della produzione atteso che agli ammortamenti si sommano anche le svalutazioni ed altri accantonamenti della classe B10 di conto economico (art. 2425 codice civile).

Ciò precisato l' indicatore in esame esprime l' autofinanziamento stretto (o cash flow stretto) generato o assorbito dalla gestione corrente.

Il valore della produzione coincide con la classe A del conto economico.

E' fondamentale (a parità di ogni altra considerazione) che il trend dell' indicatore registri nel tempo un andamento positivo e crescente.

L' indicatore C, peso 1,3/10

= risultato operativo netto/valore della produzione esprime il risultato della gestione operativa (positivo o negativo) sul valore della produzione.

Se il risultato operativo netto fosse negativo, l' indice assumerebbe segno negativo.

Il risultato operativo netto coincide con la differenza tra il valore della produzione (classe A di conto economico) e i costi totali di produzione (classe B).

A parità di condizioni il trend deve risultare positivo e crescente. In analisi finanziaria si ha :

- + valore della produzione (classe A)
- costi della produzione (classe B, esclusa la voce 10)
- = risultato operativo lordo (= Ebitda)

ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti (=classe B.10)  
risultato operativo netto (= Ebit)

L' indicatore D, peso 3,0/10

= patrimonio netto/capitale dei terzi esprime l' indice di indebitamento "rovesciato" e cioè per 1 euro di capitale dei terzi quant'è l' apporto del patrimonio netto.

Dove il capitale dei terzi è pari al passivo di stato patrimoniale al netto del patrimonio netto (art. 2424 codice civile), mentre quest'ultimo è generato (così come del resto già precisato) dalla somma del capitale sociale, delle riserve e del risultato di esercizio.

E' necessario che il trend di detto indicatore registri un incremento più che proporzionale del numeratore rispetto al denominatore.

L'indicatore E, peso 1,5/10

= ricavi/attività

e cioè il rapporto tra 1 euro investito nell'attivo e la generazione dei ricavi.

I ricavi sommano le classi A1 (ricavi operativi) e se del caso A5 (altri ricavi operativi).

Le attività coincidono con l'attivo di stato patrimoniale (immobilizzazioni e circolante).

Il trend deve presentare un andamento dell'indicatore crescente.

L' indicatore F ,peso 1,5/10

= risultato di esercizio/ricavi

esprime l' incidenza del risultato di esercizio (dopo le imposte di competenza) sui ricavi (classe A e se del caso A5, art. 2425 codice civile).

Se il risultato di esercizio fosse negativo anche l' indice esporrebbe un segno negativo.

Il trend deve risultare positivo e crescente.

Riepilogando su n. 6 indicatori, n. 4 possono assumere segno negativo (A, B, C, E).

L' indicatore B genera o assorbe cassa.

L' indicatore A genera o assorbe liquidità.

L' indicatore D è tale da esaltare o (anche fortemente) deprimere il valore pesato dell' indice, tenendo conto del suo massimo peso.

## **B. RELAZIONE SU MONITORAGGIO E VERIFICA DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/12/2018.**

Si è proceduto all'attività di monitoraggio e di verifica del rischio aziendale le cui risultanze, con riferimento alla data del 31/12/2018, sono di seguito evidenziate.

### **1. LA SOCIETÀ.**

La Società svolge la propria attività nel settore della distribuzione del gas e dell'energia elettrica. E' stata costituita con data decorrenza 02/07/2018 tramite conferimento societario da parte di ASM Voghera S.p.a. ed è soggetta a controllo e coordinamento da parte della stessa.

**2. LA COMPAGINE SOCIALE.**

L'assetto proprietario della Società è il seguente:

socio	partecipazione
ASM Voghera Spa	100,00%

**3. ORGANO AMMINISTRATIVO**

L'organo amministrativo è costituito da C.d.A., nominato in fase di costituzione societaria in data 02/07/2018, e rimarrà in carica sino all'approvazione del bilancio al 31/12/2020:

Bianchi Pier Luigi Presidente  
Zelaschi Erica  
Altafin Giorgio

**4. ORGANO DI CONTROLLO – REVISORE.**

L'organo di controllo è costituito da un collegio sindacale nominato in fase di costituzione societaria in data 02/07/2018 e rimarrà in carica sino all'approvazione del bilancio al 31/12/2020:

Massone Daniela Presidente  
Negri Andrea  
Marchese Guido

La revisione è affidata alla società EY S.p.a. nominata con delibera assembleare in data 10/12/2018 e rimarrà in carica sino all'approvazione del bilancio al 31/12/2020.

**5. IL PERSONALE.**

La situazione del personale occupato è la seguente:

Organico	31/12/2018
Dirigenti	
Impiegati	18
Operai	26
Altri	
	44

## 6. VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/12/2018.

La Società ha condotto la misurazione del rischio di crisi aziendale utilizzando gli strumenti di valutazione del programma elaborato ai sensi dell'art. 6, co. 2, d.lgs. 175/2016 e verificando l'eventuale sussistenza di profili di rischio di crisi aziendale, secondo quanto di seguito indicato.

### 6.1. ANALISI DI BILANCIO

L'analisi di bilancio si è articolata nelle seguenti fasi:

- raccolta delle informazioni ricavabili dai bilanci;
- riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico;
- elaborazione di strumenti per la valutazione dei margini, degli indici, dei flussi;
- la comparazione dei dati con altri esercizi precedenti non è stata possibile in quanto il 2018 è stato il primo anno di operatività della Società;
- formulazione di un giudizio sui risultati ottenuti.

#### 6.1.1. Esame degli indici e dei margini significativi

La seguente tabella evidenzia l'andamento degli indici e margini di bilancio considerati nel periodo oggetto di esame (esercizio corrente).

Viene nel seguito applicato l'indicatore al solo esercizio 2018 alla Reti Di.Voghera S.r.l., in quanto, come già rilevato in precedenza, è il primo anno di operatività della Società neo costituita.

Il prospetto sinottico utilizzato (formule e calcoli) è, come da tab. 2, il seguente:

(tab.2)

	A	B	C	D	E	F
indicatore euro/000	+attivo corrente	+risultato di esercizio	risultato operativo netto	patrimonio netto	ricavi (A1+A5)	risultato di esercizio
	-passivo corrente	+ammortam e svalutaz	/valore della produzione	/capitale di terzi	/attività totali	/valore della produzione
	/patrimonio netto	/valore della produz.				
fattore peso	1,2	1,5	1,3	3	1,5	1,5

**Con riferimento al bilancio 2018**

Con riferimento al bilancio 2018 si ha, come da successiva tab. 3:

Tab.3

bilancio 2018	A	B	C	D	E	F
indicatore euro/000	+attivo corrente	+risultato di esercizio	risultato operativo netto	patrimonio netto	ricavi (A1+A5)	risultato di esercizio
	7.102	839	1.136	22.950	5.037	839
	-passivo corrente	+ammortam e svalutaz	/valore della produzione	/capitale di terzi	/attività totali	/valore della produzione
	8.613	832	5.422	9.484	32.434	5.422
	/patrimonio netto	/valore della produz.				
	22.950	5.422				
fattore peso	1,2	1,5	1,3	3	1,5	1,5
ris.parz.	-0,079	0,462	0,272	7,260	0,233	0,232
ris. complessivo	8,380	buon equilibrio				

anno	indicatore di crisi aziendale						
	A	B	C	D	E	F	totale
2018	-0,079	0,462	0,272	7,260	0,233	0,232	8,380
Trend su anno precedente	non disponib.	non disponib.	non disponib.	non disponib.	non disponib.	non disponib.	non disponib.

**Osservazioni**

L'indicatore complessivo ha un valore positivo di 8,38 notevolmente al di sopra dei valori di attenzione pari ad un valore di 3,00, come evidenziato alla tabella 1 "Grado di equilibrio progressivo". Il trend dell'indicatore non è disponibile non avendo esercizi precedenti per il confronto.

Trattasi di un più che basso rischio da default.

**7. CONCLUSIONI.**

I risultati dell'attività di monitoraggio condotta in funzione degli adempimenti prescritti ex art. 6, co. 2 e 14, co. 2, 3, 4, 5 del d.lgs. 175/2016 inducono l'organo amministrativo a ritenere che il rischio di crisi aziendale relativo alla Società sia da escludere.

Una volta adottato l'indicatore complessivo da default esso (soprattutto nel breve periodo) sarà mantenuto stabile nel tempo (sia come singoli indicatori sia come relativi pesi di ponderazione).



Nel caso di specie si ha, come da successiva tab. 4:

(tab. 4)

Società Reti Di.Voghera S.r.l.	Livello di rischio da <i>default</i>		
	basso	medio	alto
2018	X		

### Osservazioni finali

Sulla base dei presupposti di fatto e di diritto anzi analizzati, si può ritenere ragionevolmente valido l'indicatore complessivo da default sopra prospettato.

### STRUMENTI INTEGRATIVI DI GOVERNO SOCIETARIO.

Ai sensi dell'art. 6, co. 3 del d.lgs. 175/2016:

*“Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:*

- a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;*
- b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;*
- c) codici di condotta propri, o adesione ai codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;*
- d) programmi di responsabilità sociale dell'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione Europea”.*



In base al co. 4:

*“Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio di esercizio”.*

In base al co. 5:

*“Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4”.*

Nella seguente tabella si indicano gli strumenti integrativi di governo societario e gli eventuali motivi di mancata integrazione:

Riferimenti normativi	Oggetto	Strumenti adottati	Motivi della mancata integrazione
Art.6 comma3 lett.a)	Regolamenti interni	La Società ha adottato - regolamento per il conferimento degli incarichi di collaborazione e consulenza, e reclutamento del personale	
Art.6 comma3 lett.b)	Ufficio di controllo		La Società in considerazione delle dimensioni della struttura organizzativa e dell'attività svolta, non si è dotata di una struttura di internal audit
Art.6 comma3 lett.c)	Codice di condotta	La Società ha adottato: - Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. 231/2001; - Codice Etico; - Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza ex L. 190/2012;	
Art.6 comma3 lett.d)	Programmi di responsabilità sociale		Non si ritiene necessario adottare ulteriori strumenti integrativi

Voghera, 07/06/2019

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Pier Luigi Bianchi